



TRIBUNALE DI TERAMO  
Magistratura del Lavoro

Sentenza N. 345/14  
Reg.Gen. N. 2950/13  
Cronolog. N. 3776

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, Dr. Massimo Biscardi, nella causa iscritta al n° 2950/13 R.G.

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Orecchioni, elettivamente domiciliato/a in S. Egidio alla Vibrata presso lo studio dell'avv. Patrizia Menegatti come da procura in atti;

E

MIUR, in persona del Ministero p.t. domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato in Via Buccio da Ranallo L'Aquila

Contumace

All'udienza del giorno 12 Giugno 2014 ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la illegittimità del provvedimento prot.n. 4039 F.P. del 09.09.2013;
- Ordina al MIUR in persona del Ministro p.t. di restituire la ricorrente alla precedente sede di servizio di Corropoli
- condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquidano in complessivi € 1.200,00, oltre accessori.

Così deciso in Teramo in data 12 Giugno 2014.

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Massimo Biscardi

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente si è rivolta al Tribunale di Teramo lamentando di essere stata trasferita contro la sua volontà dalla scuola primaria alla scuola dell'infanzia di [REDACTED], evidenziando come tale provvedimento avesse arrecato un grave pregiudizio alla sua attività di assistenza continuativa nei confronti del coniuge, disabile in situazione di gravità.

Infatti, la scuola dell'infanzia – essendo chiusa di sabato- comporta un maggior carico di lavoro giornaliero, con un orario di servizio che costringe la ricorrente a far ritorno alla propria abitazione molto più tardi, con grave pregiudizio per l'attività di assistenza, limitata solo alle ore serali.

Non avendo potuto ottenere in alcun modo la revoca di tale provvedimento - nonostante varie diffide inoltrate dal proprio legale- si è vista costretta a rivolgersi a questo Tribunale.

All'udienza di comparizione delle parti, la resistente non si costituiva.

Verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della convenuta, fissando per la decisione l'udienza del 12 giugno 2014, con termine per note.

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono .

La ricorrente ha formalmente richiesto di indicare le ragioni del proprio trasferimento ; il Dirigente Scolastico aveva risposto che tale trasferimento era stato disposto:

- a) *“tenendo conto delle esplicite e reiterate richieste di cambio di sede o di assegnazione provvisoria”;*
- b) *nell'interesse della dipendente, in quanto ciò comportava “un orario su cinque giorni (con sabato libero), mentre lo scorso anno era impegnata sei giorni alla settimana”;*
- c) *“in forza del D. Lgs. 150/2009”.*

Dette motivazioni non appaiono legittime.

a) In primis giova sottolineare come la ricorrente non abbia mai avanzato alcuna domanda di trasferimento. Tale circostanza (so veda nota del 10 ottobre 2013) è stata riconosciuta dal Dirigente Scolastico, che si è giustificato asserendo che la medesima in un'occasione aveva “dichiarato, in forte stato di agitazione, di voler cambiare sede”. In realtà la domanda di assegnazione provvisoria (nonché di trasferimento o utilizzazione) è atto a forma vincolata da prodursi su un apposito modulo e nel rispetto delle forme e dei tempi di legge. Nel caso in specie, non risulta che la [REDACTED] abbia mai prodotto alcuna istanza in tal senso.

b) in secondo luogo, si evidenzia che la ricorrente (circostanza non contestata ) presta attività di assistenza al marito gravemente disabile, per cui la concentrazione dell'orario di servizio in 5 giorni comportando necessariamente un maggior carico di lavoro giornaliero-costringe la ricorrente a far ritorno alla propria abitazione molto più tardi, con grave pregiudizio per l'attività di assistenza, che può così essere svolta solo di sera. Pertanto, il provvedimento di trasferimento disposto dalla convenuta non può essere

certamente considerato un'agevolazione per la dipendente, ma ha per di più reso particolarmente ardua e difficoltosa l'attività di assistenza al marito, handicappato in situazione di gravità

c) quanto infine all'applicazione del D. Lgs. 150/2009 ("decreto Brunetta") e alla conseguente "espunzione dalla contrattazione collettiva dell'organizzazione degli uffici" occorre rimarcare come sia stato lo stesso Dirigente Scolastico ad aver definito *con atto unilaterale* i criteri per l'assegnazione del personale ai plessi. Dall'esame di tale documento risulta che, in mancanza di domanda di assegnazione ad un nuovo plesso, il dipendente viene confermato nel plesso in cui presta servizio (cfr. art.36, lett. A 1- che stabilisce la conferma della sede occupata nell'anno scolastico precedente, precisando altresì che tale conferma viene disposta d'ufficio in mancanza di domanda). Per ottenere il trasferimento *a domanda*, viene invece prevista un'apposita graduatoria tra i vari aspiranti (punto A 2).

Dunque nel caso in esame non si controverte sulla necessità di concordare o meno con le organizzazioni sindacali i criteri per l'assegnazione del personale ai vari plessi. Tali criteri sono infatti stata pacificamente definiti in modo unilaterale dal datore di lavoro pubblico, che -nel caso che ci occupa- li ha poi trasgrediti, in violazione del principio di correttezza e buona fede, nonché del principio di parità di trattamento, di cui all'art. 97 Cost.

Il provvedimento impugnato risulta altresì violare il disposto di cui all'art.33, comma 5, l.n.104/1992. Tale norma prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità "*ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*", La ratio della norma è evitare di sottoporre il lavoratore che assiste il familiare disabile a tutti quei disagi che un trasferimento comporta (tra i quali va certamente ricompresa una diversa organizzazione del lavoro) che potrebbero rendere più difficoltosa l'assistenza continuativa al soggetto gravemente handicappato.


La giurisprudenza ritiene illegittimo il trasferimento adottato contro la volontà del lavoratore, precisando peraltro che per *trasferimento* debba intendersi *qualsiasi modifica unilaterale della sede in cui il lavoratore svolge la propria attività e che pregiudichi la continuità dell'assistenza* (Trib. Verona, 20.11.2001. in in Riv. Cr. Dir. Lav. 2002, 152; nello stesso senso, Trib. Modica, ordinanza 30.11.2004; Trib. Modica, sentenza n. 147 del 9 luglio 2007).

In definitiva il ricorso deve essere accolto con conseguente condanna alle spese del resistente alle spese che si liquidano come in dispositivo.

Teramo 12.6.14

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.Massimo Biscardi



Operatore Giudiziario  
Rita Tommarrelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Massimo Biscardi".